

la cosiddetta Palesia di Olmo, che di tutta la zona costiera in esame è — geologicamente — la più importante, tanto da essere stata oggetto di particolari studi scientifici.

Si giunge quindi a Torre Archirafi, piccolo centro peschereccio in cui sembra rivivere, come ad Aci Trezza, la vicenda dei Malavoglia.

Da qui ha inizio un unico tratto di due chilometri nel quale è costruita una strada turistico-costiera, il magnifico lungomare Edoardo Pantano, che unisce la frazione Torre Archirafi al centro di Riposto, cittadina dominata dalla slanciata cupola del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore, per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina, che costituisce certamente il più bello di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

(Omissis)

La Commissione, riconosciuto che la zona sopra descritta ha notevole interesse panoramico, perchè unitamente all'altra parte della fascia costiera Ognina-Capo Mulini, già vincolata con D.M. 23 giugno 1956 convalidato con D.P. Reg. 9 gennaio 1965, n. 125, comprende un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè numerosi quadri naturali e punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico (art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) propone per i motivi summenzionati di sottoporre a vincolo la predetta località, così delimitata:

1) Ad est parte dal punto di battigia del mare situato sul confiné comunale tra Acicastello e Acireale segue detto confine fino ad incontrarsi con il punto situato a 100 metri a monte della statale 114;

2) Da detto punto segue, a una distanza di 100 metri a monte, la statale 114, fino ad incontrarsi con il corrispondente punto situato sulla riva destra del fiume Alcantara;

3) Da detto punto segue la riva destra del fiume Alcantara fino allo incontro di detta riva con la battigia del mare;

4) Segue, da detto punto, la costa fino ad incontrarsi con il punto di battigia di cui al n. 1 (confine comune Acicastello - Acireale).

Esaurito l'argomento la Commissione passa all'esame del vincolo dei due pini secolari posti rispettivamente nei Comuni di Giarre e Riposto.

(Omissis)

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario:
Aleo

Il Presidente:
Condorelli

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1968,
(153)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone dei territori dei comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il d.l. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato col r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta dell'8 marzo 1965, ha deliberato, tra l'altro, di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, le zone dei territori di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano comprese tra il mare e la strada statale n. 114, ed, a monte di questa, una fascia di terreni larga metri cento misurata in proiezione orizzontale alla strada medesima;

Considerato che il verbale n. 37 della seduta dell'8 marzo 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge numero 1497, per il periodo prescritto agli albi dei Comuni predetti e depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Ritenuto che avverso il deliberato della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, relativamente al vincolo paesistico di parte dei territori di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, non sono state presentate opposizioni nei termini prescritti dalla citata legge numero 1497 del 1939;

Considerato che il vincolo paesistico non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo, per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che le zone dei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo comprese tra il mare Ionio e la strada statale n. 114 e la zona del territorio di Calatabiano compresa tra la ferrovia Messina-Catania, e il mare, sono caratterizzate da balze che dolcemente digradano sino al mare nelle quali fanno spicco i casolari sparsi nella campagna, che affiorano dal verde della vegetazione, ed il borgo di Fondachello, tipico complesso marinaresco; che, in tali zone, inoltre, lungo la costa Ionica, le foci dei torrenti Fiumefreddo e Mussale

ed il fiume Alcantara — le cui acque limacciose, con andamento tortuoso, impetuosamente si infrangono contro i massi lavici costituenti il letto del fiume stesso — formano una landa caratteristica con tipica vegetazione di salici, canneti, platani e pioppi;

Considerato che tali bellezze d'insieme possono essere ammirate dalla strada statale 114, che è da considerare un pubblico belvedere, come tale è pure la strada litoranea che da Riposto oltrepassa l'abitato di Fondachello;

Considerato, altresì, che dalla predetta statale — tranne che nei tratti in cui attraversa i centri abitati — possono osservarsi, verso monte, la mirabile visione del versante est del massiccio dell'Etna sino alla sommità dello stesso (versante incluso dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali tra le cose da sottoporre alla tutela della legge n. 1497 del 1939) nonché, verso nord la visuale dei promontori di Taormina e Giardini (essi pure inclusi tra le cose da tutelare ai termini della predetta legge), e che è quindi necessario, allo scopo di mantenere integre le suddette visuali panoramiche, sottoporre a vincolo una fascia di terreno a monte della predetta strada statale larga metri cento (misurata in proiezione orizzontale della strada medesima) e, a partire dal punto d'incrocio tra la predetta strada n. 114 e la strada provinciale che conduce a Piedimonte Etneo sino al corso del fiume Alcantara, anche i terreni compresi tra la suddetta strada statale e il percorso della ferrovia Messina-Catania;

Considerato che, come è stato cennato, nei tratti della strada statale anzidetta che attraversa gli abitati dei comuni di Mascali e Fiumefreddo non è possibile osservare le bellezze naturali sopradette site a monte della strada medesima per l'esistenza dei fabbricati che impediscono le visuali;

Ritenuto che le zone dei territori di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, come appresso delimitate, presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge, e all'articolo 9, commi 4 e 5 del regolamento approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 3 u. c. della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Vista la nota n. 3032 del 20 dicembre 1967 della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone — come appresso delimitate — con esclusione delle aree di pertinenza del pubblico demanio marittimo, in ordine alle quali si fa riserva di provvedere con successivo decreto, quando sarà intervenuto l'assenso, a' termini dell'art. 43 della citata legge n. 1497 del 1939, da parte del Ministro della Marina Mercantile;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, numero 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico delle zone dei territori dei comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, descritte nell'allegata planimetria, delimitate da una linea

ideale che, iniziando dal mare segue la linea di confine tra i comuni di Riposto e Mascali, prosegue lungo la linea di confine tra i Comuni di Giarre e Mascali sino al punto in cui detta linea di confine incontra la strada statale n. 114; segue verso ovest una linea ideale retta della lunghezza di metri cento, normale alla strada statale 114; dal punto ideale terminale di detta linea, piega verso nord con una linea ideale parallela alla strada statale predetta distante, a monte di quest'ultima in misura costante di metri cento, sino a raggiungere il chilometro 64 della strada statale; da qui piega verso est seguendo una linea ideale retta, normale alla strada e lunga metri cento sino a raggiungere nuovamente la strada statale; segue il margine a valle della strada sino al chilometro 63 e da questo punto volge verso ovest seguendo una linea ideale retta della lunghezza di metri cento; dal punto terminale di detta retta piega verso nord seguendo una linea ideale parallela alla strada statale predetta distante, a monte di quest'ultima, in misura costante di metri cento, fino a raggiungere un punto sito a 100 m. dal chilometro 60; piega quindi verso est seguendo una linea ideale retta che partendo dal punto anzidetto raggiunge il chilometro 60; segue verso nord il margine a valle della strada statale n. 114 sino a raggiungere il chilometro 59, e, da qui, seguendo una linea ideale normale alla strada raggiunge un punto sito a monte della medesima distante da essa metri cento; prosegue verso nord seguendo una linea ideale parallela alla strada n. 114 e distante da essa metri cento sino a raggiungere la strada per Piedimonte Etneo; segue verso est tale strada fino a raggiungere la strada ferrata Messina-Catania; segue poi il tracciato della ferrovia sino a raggiungere il corso del fiume Alcantara; segue il corso di detto fiume sino alla foce ed al mare; segue quindi verso sud la linea di battigia sino a raggiungere la foce del torrente Malorato, che costituisce confine tra i territori di Riposto e Mascali. /B

Sono escluse dal vincolo paesistico le aree di pertinenza del demanio pubblico marittimo comprese nel perimetro delle zone come sopra delimitate.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta dell'8 marzo 1965 della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, ai comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, perchè venga affissa negli albi pretori per il periodo di tre mesi.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici degli stessi Comuni dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti competente comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 11 marzo 1968.

CAROLLO

ALLEGATO

*Commissione Provinciale per la tutela
delle bellezze naturali di Catania*

(Verbale n. 37 dell'8 marzo 1965).

L'anno 1965, il giorno 8 del mese di marzo, in Catania, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) riconferma vincolo panoramico Capo Mulini-Alcantara;
- 2) vincolo pino secolare in località Archirafi del comune di Riposto;
- 3) vincolo pino secolare in località Trepunti del comune di Giarre.

Sono presenti:

- prof. avv. Orazio Condorelli - Presidente;
- dott. arch. Renato Chiurazzi - V. Presidente;
- ing. Alfio Faro - in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli industriali - componente;
- Duca Giovanni Paternò di Roccaromana - in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli agricoltori - componente;
- notaio Gaetano Musumeci - Commissario straordinario dell'E.P.T. - componente;
- prof. Papino Giuseppe - Sindaco di Calatabiano - componente.

Assenti, malgrado invitati, i Sindaci dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo e Mascali.

Il prof. Roberto Rimini, rappresentante dei professionisti e artisti, ha fatto conoscere di non poter intervenire alla riunione perchè ammalato.

Assiste il segretario della Soprintendenza ai monumenti dott. Rosario Aleo - con le funzioni di segretario della Commissione.

Alle ore 17,30, il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone quindi in discussione il 1° argomento posto all'ordine del giorno e cioè la riconferma del vincolo Capo Mulini-Alcantara.

Prende la parola il Soprintendente ai Monumenti arch. Renato Chiurazzi per far presente che il vincolo alla zona suddetta, apposto con D.M. del 1958 venne successivamente annullato dalla Corte Costituzionale per illegittimità avente rilevanza costituzionale e pertanto si rende necessario di provvedere al più presto al suo rinnovo, tenuto conto che recentemente il Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge per le zone da vincolare, ha dovuto sospendere i lavori di costruzione di un fabbricato a sette piani nella frazione Capo Mulini del comune di Acireale.

Il Soprintendente ai Monumenti legge quindi il verbale della Commissione paesistica del 1955 per esaminare se siano tutt'ora validi i motivi che determinarono il provvedimento Ministeriale di vincolo del 1958.

La Commissione, dopo ampia discussione, nel riconoscere che la zona Capo Mulini - Alcantara merita di essere tutelata anche al fine di impedire una indiscriminata utilizzazione delle aree fabbricabili, rileva che sia opportuno specificare che il vincolo della zona a monte, per una profondità di 100 metri dalla Statale 114, così come venne allora deliberato, venga ora considerato per una profondità di 100 metri dalla nuova variante (strada panoramica).

Viene rilevato altresì che i 100 metri a monte della variante intaccano parte del centro abitato di Acireale, determinando così l'obbligo del Comune di sottoporre alla Soprintendenza, per la preventiva approvazione tutti i progetti di costruzione ricadenti in detta parte di centro abitato, dove per la disciplina dell'edilizia urbana del Comune sarebbe sufficiente il piano regolatore in corso di approvazione.

Il Commissario straordinario dell'E.P.T. notaio Musumeci osserva però che le norme del piano regolatore potrebbero non essere sufficienti per una efficace tutela mentre il vincolo panoramico darebbe maggiori garanzie per una efficiente disciplina ambientale.

Il Presidente prof. Orazio Condorelli ritiene che il vincolo non può riferirsi solo alla zona a valle in quanto una disordinata edilizia potrebbe determinare delle situazioni pregiudizievoli per la tutela della località, mentre mantenendo il vincolo per una estensione di metri 100 a monte della variante alla SS. 114 (oggi Statale 114) si avrebbero maggiori garanzie di tutela. Tanto più, egli soggiunge, che in definitiva il vincolo ha il valore di disciplina edilizia e non costituisce proibizione assoluta dal costruire. Il parere del Presidente è condiviso da tutti i componenti la Commissione.

Il vincolo panoramico di detta zona, che interessa il territorio di ben sei comuni, (Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo Mascali e Calatabiano) si estende per circa 32 chilometri a partire dal confine dei comuni di Acicastello e Acireale fino alla sponda destra del fiume Alcantara. Detta zona costiera si può considerare fra le più interessanti della Sicilia, grazie alle multiformi caratteristiche della sua conformazione, giacchè si passa da promontori strapiombanti sul mare a larghe spiagge sabbiose, da coste rocciose a zone ricche d'acqua e di verde.

(Omissis)

Da qui ha inizio la Piana di Mascali, zona intensamente coltivata.

La costa prosegue sempre alta e si incontra qui la cosiddetta Palesia di Olmo, che di tutta la zona costiera in esame è — geologicamente — la più importante, tanto da essere stata oggetto di particolari studi scientifici.

Si giunge quindi a Torre Archirafi, piccolo centro peschereccio in cui sembra rivivere, come ad Aci Trezza, la vicenda dei Malavoglia.

Da qui ha inizio un unico tratto di due chilo-

metri nel quale è costruita una strada turistico-costiera, il magnifico lungomare Edoardo Pantano, che unisce la frazione Torre Archirafi al centro di Riposto, cittadina dominata dalla slanciata cupola del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore, per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina, che costituisce certamente il più bello di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

Segue nel comune di Mascali la zona dell'Auzanetto, già paludosa e poi prosciugata, con la sorgente dell'Anguillara. Poco dopo è Fondachello villaggio di pescatori. Si giunge quindi alla Gurna, zona acquitrinosa assai frequentata per la caccia, nella quale la vegetazione è inframmezzata da piccoli corsi d'acqua, che ne fanno un luogo pittoresco, specie nei pressi del Fiumefreddo, fiumicello dalle acque fredde, dove la vegetazione è lussureggiante.

Poco più interno alla zona costiera, lungo la strada che giunge al paese di Fiumefreddo, è un bel palazzetto settecentesco detto Castello degli Schiavi, dalla caratteristica «altana» sul tetto, elemento spiccatamente originale, che trova pochi riscontri nell'architettura siciliana, mentre è assai più frequente a Roma. Dopo questo Palazzetto un'altra costruzione attira le nostre attenzioni: è il Castello di S. Marco, situato a 250 metri dalla riva del mare.

Si presenta imponente nella sua architettura, improntata allo stile delle dimore feudali con i caratteri della fortezza, torre angolare di forma cilindrica e ricche mensole scolpite in pietra lavica. Si giunge così alla foce dell'Alcantara, limite della zona vincolata.

La Commissione, riconosciuto che la zona sopra descritta ha notevole interesse panoramico, perché unitamente all'altra parte della fascia costiera Ognina-Capo Mulini, già vincolata con D.M. 23 giugno 1956 convalidato con D.P. Reg. 9 gennaio 1965, n. 125, comprende un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché numerosi quadri naturali e punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico (art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) propone per i motivi summenzionati di sottoporre a vincolo la predetta località, così delimitata:

1) Ad est parte dal punto di battigia del mare situato sul confine comunale tra Acicastello e Acireale segue detto confine fino ad incontrarsi con il punto situato a 100 metri a monte della statale 114;

2) Da detto punto segue, a una distanza di 100 metri a monte, la statale 114, fino ad incontrarsi con il corrispondente punto situato sulla riva destra del fiume Alcantara;

3) Da detto punto segue la riva destra del fiume Alcantara fino allo incontro di detta riva con la battigia del mare;

4) Segue, da detto punto, la costa fino ad incontrarsi con il punto di battigia di cui al n. 1 (confine Comune Acicastello - Acireale).

Esaurito l'argomento la Commissione passa all'esame del vincolo dei due pini secolari posti rispettivamente nei comuni di Giarre e Riposto.

(Omissis)

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario:
Aleo

Il Presidente:
Condorelli

Industria e Commercio

DECRETO 27 gennaio 1968 (154)

Autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale effettuato dalla S.p.A. « Ruisi Siciliana Manifatti in cemento », con sede in Palermo.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista l'istanza prodotta il 13 dicembre 1967 con la quale la S.p.A. « Ruisi Siciliana Manifatti in Cemento », con sede in Palermo, rappresentata dal sig. Francesco Ruisi, chiede, ai sensi dell'art. 11 del D.P. 5 marzo 1949, n. 8, l'autorizzazione a poter svincolare il deposito cauzionale di n. 600 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna effettuato presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia in data 25 febbraio 1964; ai sensi dell'art. 3 del decreto interassessoriale n. 592 del 28 dicembre 1963 con il quale l'istante è stata autorizzata ad emettere nella Regione siciliana n. 6.000 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna, per complessive L. 60.000.000;

Visto l'esito delle indagini effettuate in proposito da cui risulta che la Società interessata ha ottemperato a tutti gli obblighi alla medesima imposti dal citato decreto interassessoriale n. 592 del 28 dicembre 1963;

Considerato che, avendo la Società interessata ottemperato alle prescrizioni di cui al ripetuto decreto interassessoriale n. 592 del 18 dicembre 1963, nonché alle norme previste dalla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, e dal regolamento a detta legge approvato con D.P. 5 marzo 1949 n. 8, ricorrono gli estremi per dar luogo al richiesto svincolo delle azioni depositate;

Visto il decreto interassessoriale n. 592 del 28 dicembre 1963;

Vista la legge della Regione siciliana 8 luglio 1948, n. 32;

Visto il regolamento a detta legge, approvato con D.P. 5 marzo 1949, n. 8;

DECRETA

Art. 1

La S.p.A. « Ruisi Siciliana Manifatti in Ce-